



# COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738  
P. Iva 00266030436

UFFICIO TECNICO

Rep. n.            del

## **CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE" – SISMA 2016 – FONDI SMS SOLIDALI – O.C.S.R. N. 48 DEL 10/01/2018.**

**CIG: ZCA29D147D CUP: I49G19000080005**

L'anno duemiladiciannove il giorno ..... (.....) del mese di ..... presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata.

### **TRA**

- L'Ing. Massacci Lorenzo in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Fiuminata che interviene in nome e per conto del Comune di Fiuminata sito in via Roma n. 30 - partita IVA 00266030436;

### **E**

- Il Sig. Abazi Braim nato a Balin Dol (Macedonia) il 26.04.1974 e residente in Fiuminata (MC) in Fraz. Spindoli n. 77, domiciliato per la carica presso la sede legale della Ditta Edil I.C.A.B. di Abazi Braim con sede in Fiuminata (MC) in Via Ponte Castello n. 8, che rappresenta e per la quale agisce in qualità di Legale Rappresentante – Partita IVA n. 01641200439;

### **PREMESSO**

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 23.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE" – SISMA 2016 – FONDI SMS SOLIDALI – O.C.S.R. N. 48 DEL 10/01/2018 redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo che comporta una spesa complessiva di Euro 50.000,00 di cui Euro 39.577,61 + Iva 10% per lavori compresi Euro 11.202,63 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 10.422,39 per somme a disposizione;

- che con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. .... del ..... i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta Edil I.C.A.B. di Abazi Braim con sede in Fiuminata (MC) in Via Ponte Castello n. 8, dietro il corrispettivo di €. **38.158,86 (Euro trentottomilacentocinquantotto/86) + Iva 10%** al netto del ribasso d'asta offerto del **5,00% (cinquevirgolazero%)** e comprensivo di Euro 11.202,63 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;.....
2. Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, affida mediante cottimo fiduciario alla Ditta Edil I.C.A.B. di Abazi Braim con sede in Fiuminata (MC) in Via Ponte Castello n. 8, come sopra rappresentata, che accetta, i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE" – SISMA 2016 – FONDI SMS SOLIDALI – O.C.S.R. N. 48 DEL 10/01/2018;.....
3. Il corrispettivo è determinato in €. **38.158,86 (Euro trentottomilacentocinquantotto/86) + Iva 10%** al netto del ribasso d'asta offerto del **5,00% (cinquevirgolazero%)** e comprensivo di Euro 11.202,63 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;.....
4. Il presente contratto è stipulato "a misura" ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;.....
5. L'Appalto viene concesso sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente in materia, dal capitolato speciale d'appalto, dall'elenco prezzi unitari, nonché dagli elaborati grafici progettuali, (documenti facenti parte del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 23.04.2019, del piano operativo di sicurezza redatto e già presentato dall'appaltatore del quale ne è responsabile. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto n. 38 del 23.04.2019 e già sottoscritti dall'appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte del contratto, anche se materialmente non allegati;.....
6. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta ..... ha costituito la cauzione definitiva, pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ dell'importo di €. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_ - Polizza conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;.....
7. La Ditta ..... ha prodotto altresì la polizza CAR n. .... in data ..... per responsabilità civile verso terzi (massimale assicurato €. ....) e per

danni alle cose (Importo assicurato: ..... Partita 1 - massimale di €. ....Partita 2 - massimale di €. .... Partita 3) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stipulata con la ..... Agenzia di .....;

8. I lavori **dovranno essere ultimati entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna;.....
9. Possono essere erogate anticipazioni sull'importo dell'appalto secondo norma di legge. Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione, a seguito dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione. Il pagamento sarà corrisposto non oltre il 60° giorno dall'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Inoltre ogni pagamento potrà essere liquidato solo previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva "Dure" della Ditta Appaltatrice e delle eventuali Ditte sub-appaltatrici cottimisti e subcontraenti per le quali dovranno essere consegnate per i lavori svolti, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, anche le fatture quietanzate e bonifici relativi ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (solo per subappaltatori e cottimisti) e dei riferimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari; In ogni caso se il pagamento è superiore ai 10.000,00 euro esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali; Inoltre Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle seguenti condizioni: a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31.
10. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore ha già provveduto a comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente su cui versare quanto a lui dovuto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai fini di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, l'appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto è il Sig. Abazi Braim;.....

11. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la risoluzione del presente contratto d'appalto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, compresi eventuali contratti di subappalto o subcontratti, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;.....
12. La Ditta si obbliga a rispettare quanto disposto dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2010 e dalla Prefettizia n. 0030422 del 19.11.2010 in materia di controlli antimafia preventivi di cui alla Legge n. 575 del 1965 e s.m.i., in particolare a comunicare successivamente alla sottoscrizione del contratto, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione all'utilizzo delle stesse, l'elenco dettagliato delle Ditte scelte come fornitrici di beni e servizi oltre a provvedere a consegnare, relativamente alle Imprese individuate, copia dei Sub-contratti con indicazione dei relativi importi (negli stessi dovrà essere anche inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.), e l'originale o copia conforme e del certificato camerale con la dicitura antimafia;.....
13. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale giornaliera di €. **25,00**; La penale suddetta, applicabile nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardato inizio dei lavori o nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione;.....
14. Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese relative e conseguenti al presente atto;.....
15. La Ditta si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa; Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di legge;.....
16. Il presente contratto potrà essere risolto, mediante semplice comunicazione scritta, qualora l'appaltatore non rispetti i patti ed in particolare in caso di successivo accertamento venga riscontrato il difetto del possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tale caso si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva;.....

17. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 Aprile; 2000, n. 145;.....
18. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 18. comma 2. della legge 19 marzo 1990. n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;.....
19. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;.....
20. La Ditta da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. Il Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;.....
21. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda al capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia;.....

22. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso;

23. Si applicano altresì il “*Protocollo quadro di legalità*”, come sotto integralmente riportato, e “*l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure commesse alla ricostruzione pubblica post sisma*” da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione.

L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita di quanto convenuto con il protocollo ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 8 del protocollo), nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'opera e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti (art. 2 comma 2 e 3).
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia per tutti i soggetti previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Nei casi in cui la procedura di della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe non si potrà procedere alla stipula del contratto di affidamento. (art. 3 comma 2)
- Si procederà con l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 3).
- Il soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,

ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett a)

- Il soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente, in caso di stipula di un subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art 5 comma 1 lett b).
- Nei casi di cui ai due punti precedenti l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
  - Impegno all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel protocollo e dichiarazione di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto (art. 6 comma 1 lett b).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011

- a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
  - Obbligo di assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, di immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. (art. 6 comma 3)
  - Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
  - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
  - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
  - Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**

Ing. Massacci Lorenzo

**Ditta Edil I.C.A.B. di Abazi Braim**

Sig. Abazi Braim